

STATUTO ASSODEL

TITOLO I - Denominazione, Sede e Scopi

Art 1- Denominazione

E' costituita a norma dell'art. 36 del Codice Civile, l'associazione denominata:

Associazione Nazionale Fornitori Elettronica abbreviabile in *ASSODEL*

L'associazione ha sede in Milano, via Console Flaminio 19 e può istituire sezioni, sedi ed uffici in altre località sia in Italia che all'Estero.

Art 2- Scopi

L'Associazione è apolitica, indipendente e non ha fini di lucro

Scopi dell'Associazione:

- la tutela degli interessi di carattere generale e collettivo delle Imprese Associate
- lo studio, la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa utile allo sviluppo delle imprese associate
- la promozione di organismi di consultazione e coordinamento tra le imprese associate

nello specifico e per i settori economici e le attività pertinenti alle imprese associate

- lo studio, la definizione e l'analisi della entità e delle modalità operative del mercato
- lo studio, la definizione e l'analisi delle modalità evolutive delle tecnologie
- la qualità dei servizi forniti tramite 'marchi di qualità' normati da appositi regolamenti
- la formazione manageriale e professionale degli addetti e degli operatori
- l'assistenza, la rappresentanza e la tutela in ogni materia di loro diretta pertinenza
- l'espletamento di ogni altro compito riconosciuto utile dai i suoi organi statutari

L'Associazione può aderire ad altre Associazioni od Enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali

TITOLO II - Soci, Impegni e Contributi

Art 3- Soci

All'Associazione possono aderire in qualità di Soci tutte le imprese che si riconoscono nell'oggetto e negli scopi associativi e ovunque operanti

L'iscrizione all'Associazione è formalizzata dalla domanda di ammissione -corredata dai dati descrittivi della impresa e sottoscritta dal suo legale rappresentante - e dalla presa visione del presente Statuto di cui la presentazione della domanda costituisce implicita ed integrale accettazione.

Sull'ammissione della domanda delibera in modo inappellabile il Consiglio Direttivo.

L'iscrizione è impegnativa per il biennio decorrente dal 1° gennaio successivo alla data di ammissione; dopo di che s'intende rinnovata di anno in anno qualora non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni (lettera raccomandata) almeno tre mesi prima della scadenza.

I Soci sono tenuti, per la durata del loro impegno associativo, a versare un contributo annuale nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art 4- Impegni

Ciascuna impresa associata

- nomina un proprio rappresentante in seno all'associazione ai fini delle delibere nella stessa e può designare uno o più altri delegati che la rappresentino nell'ambito dei gruppi cui l'impresa è stata ammessa.
- s'impegna alla osservanza delle norme statutarie; del regolamento e delle delibere adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione.
- si adopra per la miglior riuscita di ogni iniziativa in accordo con le azioni e le direttive dell'Associazione e con gli interessi collettivi degli altri Associati.

Art 5- Esclusioni

La qualità di Socio termina per:

- dimissioni;
- perdita da parte del Socio del requisito fondamentale richiesto dell'Art. 3
- esclusione dall'Associazione deliberata dal Consiglio Direttivo per aver l'associato contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o per gravi ragioni inerenti alla propria condotta morale ed economica, tali da renderne incompatibile la presenza nell'Associazione.

Gli associati dimissionari o esclusi non possono richiedere neppure parzialmente: quote, contributi , erogazioni versate,danni a qualsiasi titolo o ragione; ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art 6- Gruppi

In seno all'Associazione possono essere costituiti gruppi di imprese associate aventi specifici interessi affini.

In tal caso i gruppi potranno identificare propri rappresentanti e darsi un regolamento da sottoporre preventivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione

L'Associazione s'impegna a mantenere riservate le notizie che le pervenissero dai Soci e potrà utilizzarle solamente per il conseguimento degli scopi sociali e previo assenso dei Soci interessati.

Art 7- Soci sostenitori

All'associazione possono aderire in qualità di Soci sostenitori Enti, istituzioni, persone fisiche e giuridiche che intendono favorire gli scopi dell'associazione. Sulla loro ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Al socio sostenitore non compete alcun obbligo, né ha diritto di voto. Le modalità di una sua partecipazione alle attività associative (commissioni, gruppi ecc) nonché eventuali contribuzioni sono regolate di volta in volta dal Consiglio Direttivo direttamente con il socio sostenitore interessato.

Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo sono riportate nei relativi verbali

TITOLO III - Organi Dell'Associazione

Art 8- Cariche

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio sindacale

Tutte le cariche dell'Associazione e tutte le funzioni inerenti alla partecipazione ai suddetti Organi sociali sono gratuite.

Art 9- Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci ordinari il cui voto è espresso dal rappresentante nominato come da art 4

- All'assemblea possono essere invitati a partecipare i componenti del Consiglio Direttivo, i Sindaci e i Soci Sostenitori
- L'assemblea è convocata quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ovvero da un numero di Soci rappresentante almeno un terzo degli associati

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per:

- determinare le direttive dell'Associazione;
- esaminare il conto consuntivo, il bilancio preventivo
- procedere, ogni due anni, alla nomina dei Consiglieri e dei Sindaci
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.
- deliberare sui regolamenti relativi ai Marchi di qualità

Art 10- Convocazione

- La convocazione dell'Assemblea è attuata dal Presidente (o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano) tramite mezzi tradizionali od elettronici che permettano il riscontro della ricezione da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- La convocazione deve avvenire in Italia e indicare luogo, giorno e ora della prima e seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.
- Le delibere delle assemblee dei soci vengono trascritte in verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11- votazione

- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea il rappresentante nominato dall'impresa associata che all'atto della convocazione risulti regolarmente iscritto all'Associazione e in regola col pagamento dei contributi sociali.
- Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio ordinario
- Ogni socio, oltre alla propria, non può avere più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessario che

- in prima convocazione siano presenti direttamente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai Soci.
- in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

- Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti e con voto palese.
- L'Assemblea può deliberare in riunione formale o per referendum-tramite risposta scritta ai quesiti proposti- a seconda di quanto verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo.
- Per le cariche sociali, ove l'Assemblea non provveda o decida per le nomine ad acclamazione, si procederà con votazione segreta a maggioranza relativa.

Le modificazioni statutarie e la proposta di scioglimento dell'Associazione richiedono sempre la presenza diretta o per delega di almeno il 66% dei voti.

Art 12 Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea in numero non inferiore a cinque e non superiore a 21
- Tutti i Consiglieri durano in carica due anni, sono rieleggibili e possono essere eletti anche se non soci.
- Qualora un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive dalle sedute del Consiglio - ritenute ingiustificate dal Consiglio stesso- esso viene dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del Presidente.
- Il Consiglio può procedere alla copertura di eventuali posti resi vacanti tra Consiglieri tramite co-optazione
- I Consiglieri eletti nel corso del mandato elettivo seguono agli effetti della decadenza il turno che sarebbe spettato a coloro che essi hanno sostituito.
- Il Presidente che ha espletato il proprio mandato partecipa di diritto al successivo Consiglio Direttivo eletto con la qualifica di Past President

Art 13-Poteri CD

Il Consiglio Direttivo ha

- poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- cura l'attuazione delle delibere assembleari
- nomina al proprio interno il Presidente identificandone i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione
- attribuisce deleghe a Consiglieri su specifiche materie nel caso qualificandone fino a due come Vicepresidenti
- costituisce una Giunta -composta da 3 a 5 Consiglieri tra cui il Presidente - qualora ciò sia utile per sviluppare più agevolmente l'attività corrente dell'associazione
- determina la quota associativa annuale
- delibera sulle domande di ammissione dei soci e sulle modalità di partecipazione dei soci sostenitori
- predispose il conto consuntivo e il bilancio preventivo ai fini delle successive delibere dell'assemblea
- determina, e all'occorrenza varia, il numero dei Gruppi e dei raggruppamenti associativi
- nomina Commissioni per determinati scopi e lavori, chiamandovi a far parte, ove occorra, anche persone estranee all'Associazione;
- predispose e delibera eventuali Regolamenti interni
- nomina e revoca il Segretario Generale dell'Associazione con i due terzi dei voti degli aventi diritto;

Art 14 Convocazione CD

-La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente(o in caso di suo impedimento dal Consigliere più anziano) tramite mezzi tradizionali o elettronici che permettano il riscontro della ricezione almeno 8 giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta con sole 48 ore di preavviso

-Il Consiglio deve essere convocato ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri in carica.

-Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri

-Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo, ed in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Consigliere più anziano di età.

-Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza dei presenti e con voto palese.

-Ciascun membro ha diritto a un voto che non può delegare

-In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario Generale dell'Associazione con voto consultivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono trascritte in verbali firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art 15- Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto solo per un esercizio successivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo in base ai poteri conferitegli.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano per età.

Art 16- Collegio Sindacale

-I Sindaci sono eletti dall'Assemblea in numero non inferiore a tre e non superiore a 5

-I componenti del collegio nominano il Presidente ed assistono alle sedute del Consiglio Direttivo.

-Il collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria

-Tutti i Sindaci durano in carica due anni ,sono rieleggibili e possono essere eletti anche se non soci.

-Il Consiglio Direttivo può procedere alla copertura di eventuali posti resi vacanti tra i Sindaci tramite cooptazione

Art 17- Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo con il compito di

-attuare le disposizioni adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione

-gestire le risorse dell'associazione

Il Consiglio Direttivo può affidare il compito di Segretario Generale dell'Associazione ad un Organismo esterno. In questo caso l'Organismo svolge tutti i compiti richiesti alla Segreteria proponendo al Consiglio, per la sua accettazione, un proprio referente quale Segretario generale

TITOLO IV -Disposizioni finali

Art 18 -Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai mobili, dagli immobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione, nonché dalle sopravvenienze attive che l'Assemblea decidesse di accantonare.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad istituzioni od enti con finalità affini.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art 19- Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea Generale dei Soci e debbono essere approvate come da Art. 11.

Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il diritto di recesso, da comunicarsi con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Il recesso avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi.

Art 20- Regolamenti

Gli eventuali regolamenti integrano lo statuto indicando norme di comportamento tra soci

Le norme del/i regolamento/i sono proposte/i dal Consiglio Direttivo e, nei casi previsti, ratificate a maggioranza semplice dall'Assemblea.

Art 21- Disposizioni finali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le norme di diritto comune.